



IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Sede legale: piazza Pirandello,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443012
Sito: www.atogesaag.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: gesaag2@virgilio.it; PEC: gesaag2.spa@postecert.it

GE.S.A. AG. 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Triennio 2016-2018**

SEZIONE TRASPARENZA

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' -**

Triennio 2016-2018

PREMESSA	3
I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	4
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI	5
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	5
PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	6
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA – LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”	7
PRIVACY.....	8
MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI.....	8
MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	8
LE SANZIONI	9
MISURE ORGANIZZATIVE INERENTI ALL'ACCESSO CIVICO.....	9
ALTRE INIZIATIVE.....	10
DATI ULTERIORI	11
NORME FINALI.....	11
PUBBLICAZIONE.....	11

PREMESSA

Il generale principio di pubblicità dell'azione amministrativa, stabilito con la Legge n.241/1990, ha avuto nel tempo una notevole evoluzione, sostenuta da norme e da provvedimenti che si sono susseguiti e che ne hanno ampliato il significato fino a fissare, con il D.Lgs. n.150/2009 prima e con il D.Lgs. n. 33/2013 poi, il principio di accessibilità totale agli atti, ai documenti, alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.

La trasparenza diventa dunque strumento di garanzia per l'attuazione dei valori costituzionali di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che si compiono attraverso la possibilità per i cittadini di un controllo diffuso dell'azione amministrativa al fine di realizzare i principi di democrazia, uguaglianza, legalità e correttezza e del riconoscimento dei fondamentali diritti politici, civili e sociali.

In particolare il D.lgs. 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".(art. 11).


Lo stesso D.lgs. 150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - diretto ad individuare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità - ed inoltre di organizzare una specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito sul proprio sito istituzionale, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi organizzativi e decisionali un fertile terreno.

Il recente Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, individua *gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Al fini del presente decreto per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione* (art.2).

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 "la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità": la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle Pubbliche amministrazioni (PA) e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;
 - b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
 - c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
 - d) aprire al cittadino l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della PA;
 - e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributi partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).
- 

Per il cittadino la trasparenza è lo strumento per conoscere e controllare il funzionamento interno di una PA, avere un'informazione corretta, conoscere le procedure per poter avviare un'azione di tutela dei propri diritti e interessi legittimi e avere la garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il diritto alla trasparenza indica, quindi, il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con l'erogatore del servizio.

La Legge 06/11/2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. A tale scopo la predetta Legge ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1, comma 16) ed ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", il quale, oltre ad aver sistematizzato e riorganizzato quelli già vigenti perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l'istituto del "accesso civico".

Chiunque, con lo strumento dell'accesso civico disciplinato dall'art.5 del citato d.lgs. n.33 può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'Ente. Con l'introduzione dell'accesso civico il cittadino ha il potere di controllare democraticamente la conformità dell'attività amministrativa segnalando eventuali adempimenti.

L'art. 10 del predetto Decreto Legislativo prevede l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornare annualmente, nel quale sono esplicitate le iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'art. 24 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014 che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, prevede che la disciplina del d.lgs. n.33/2013 si applichi anche, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli "*enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".

Per quanto sopra, questa Società - accertato che per le sue caratteristiche rientra nell'ambito delle società controllate sopradette - deve ottemperare, tra le altre cose, anche agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità la GESA intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento della funzione istituzionale e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle

regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il programma definisce la misura, i modi e le procedure per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capi Servizi e organi dirigenti.

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi:

- a) l'accountability cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti.
- b) la responsività cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholder.
- c) la compliance cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della PA. Significa anche adeguare l'azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall' A.N.A.C.

Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce una sezione.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prescrive che ogni Amministrazione adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, in seguito indicato come "Programma", che

- 1) indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità
- 2) definisca le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti dalla legge 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e sono precisati nelle deliberazioni dell'ANAC (ex CIVIT). In attuazione delle predette norme la GESA ha istituito nell'ambito del proprio sito istituzionale una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", suddivisa nelle sezioni e sottosezioni di cui all'allegato del D.Lgs. 33/2013. Le misure del presente Programma sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione di cui il presente piano costituisce un allegato.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile per la trasparenza per la GESA è individuato nella persona dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente livello quadro, responsabile del servizio di pianificazione e progettazione impianti della società, Responsabile anche per la prevenzione della corruzione.

Compiti del Responsabile della Trasparenza:

- svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione agli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- provvede all'aggiornamento del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e a individuare le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione ;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; Deve segnalare i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari, per l'attivazione del procedimento disciplinare.
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi

in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'Ufficio Personale e al Liquidatore della società per l'eventuale attuazione di procedimenti disciplinari;

- segnala inadempienze all'organo di indirizzo politico, al Organismo di Valutazione e all'ANAC.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica della Società, tra i quali l'obiettivo di diffondere la *legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione*.

Elaborazione del Programma

Il presente Programma è stato redatto dall'Ing. Pierangelo Sanfilippo nella sua veste di Responsabile della Trasparenza.

Modalità di adozione del Programma

Il presente programma è adottato dal commissario liquidatore della GESA ed è allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il Programma è aggiornato annualmente anche congiuntamente al Piano.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza.

Gli obiettivi per il primo anno sono:

- adeguamento dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della società alla Determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell'Anac;
- aumento del flusso informativo interno ed esterno alla Società;
- progressiva riduzione dei tempi relativi all'elaborazione del materiale soggetto ad obblighi di pubblicazione;
- predisposizione procedura interna per la pubblicazione dei dati e delle informazioni;
- predisposizione strumenti di rilevazione della visualizzazione delle informazioni da parte degli utenti;

Gli obiettivi per il triennio sono:

- eventuale implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati e a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti, per individuare i bisogni informativi;
- organizzazione di almeno una "Giornata della Trasparenza" nell'arco del triennio;

I DATI

Oggetto della pubblicazione possono essere dati, informazioni e documenti. La società è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Amministrazione trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 sulla base della struttura delle informazioni di cui all'Allegato 1 al suddetto Decreto. L'allegato n.1 alla Determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell'Anac detta i "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni".

Pertanto la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della GESA è stata denominata "Amministrazione Trasparente" ed è stata strutturata come meglio precisato più avanti, secondo le indicazioni dell'allegato al Decreto suddetto. Inoltre gli obblighi di pubblicazione per i quali è previsto l'adattamento per le società sono:

- Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013);
- Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013);
- Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013);

- Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013);
- Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013);
- Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013);
- Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013);

L'Anac in considerazione della natura privatistica di tutti gli enti e delle società considerati nelle linee guida (determinazione n. 8 del 17/06/2015) e del tipo di attività svolta, non considera applicabili a tali soggetti (e pertanto alla Società GESA AG2 spa in liquidazione) alcuni obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 quali, ad esempio, quelli sui controlli sulle imprese (art. 25), il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli oneri informativi per cittadini ed imprese (art. 12, co. 1-bis).

Inoltre in virtù del principio di trasparenza quale "accessibilità totale", come ribadito dal d.lgs. 33/2013, la società, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività di pubblico interesse svolta, pubblica sul proprio sito istituzionali dati "ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

Coinvolgimento degli stakeholders

Il processo di interazione e coinvolgimento degli stakeholders (portatori di interessi) è realizzato costantemente, in quanto diretto e quotidiano è il contatto con la propria utenza, che costituisce il punto di riferimento diretto dell'azione amministrativa. Sempre più utilizzata da cittadini ed associazioni è anche la possibilità di relazionarsi con immediatezza e facilità con l'ente mediante la posta elettronica (gli indirizzi e-mail sono evidenziati sul sito).

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA – LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Ai fini di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale della Società un'apposita sezione.

Il Programma viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

Giornate della trasparenza. Su iniziativa del Responsabile della Trasparenza verranno organizzate nel triennio giornate di formazione e confronto sui temi della trasparenza.

La GESA ha istituito nell'ambito del proprio sito istituzionale una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" collegata al sito della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana offre gratuitamente i seguenti servizi di Trasparenza agli Enti e ai cittadini:

1) Amministrazione Trasparente

L'Amministrazione Trasparente è il servizio che permette agli Enti di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs 14.03.2013 n.33 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 05.04.2013.

2) Albo Pretorio On Line

L'Albo Pretorio OnLine è il servizio che permette agli Enti di adempiere agli obblighi previsti dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della legge 190/2012, del d.lgs. 33/2013 e della deliberazione CIVIT 50/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La trasmissione e/o la pubblicazione/aggiornamento dei contenuti, vengono effettuate dagli addetti alla pubblicazione nell'albo pretorio della società e dai preposti alla cura del sito web della società sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza.

I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria rimarranno pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di

pubblicazione.

L'ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Dovrà essere garantito, sotto la responsabilità dei capi servizio, degli addetti al sito e all'albo pretorio e del responsabile della trasparenza, che i documenti, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza e conformi all'originale in possesso dell'Amministrazione, tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla loro efficacia per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui decorre l'obbligo di pubblicazione in formato di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

PRIVACY.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, si provvederà a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Si considerano generalmente come dati non indispensabili e non pertinenti l'indirizzo e il numero telefonico privati nonché le coordinate bancarie dei soggetti destinatari degli atti per cui la legge prescrive la pubblicazione, salvo che la legge stessa non disponga diversamente.

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati relativi all'art. 26 del d.lgs. 33/2013 relativi a contributi e sovvenzioni è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora dalla pubblicazione si possano ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale. In particolare, per quanto riguarda i contributi di carattere sociale, l'identificazione del beneficiario avviene per mezzo del codice fiscale.

MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire ai soggetti interessati di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

I Responsabili degli uffici ed gli addetti al sito web e alla pubblicazione sull'albo pretorio online adottano le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza siano tempestivamente e costantemente aggiornate, che le pagine del sito siano complete nei contenuti e che i prospetti relativi alle tipologie di procedimento, ai provvedimenti, e di cui all'art.1 comma 32 della L. 190/2012 siano inviate al responsabile della Trasparenza nelle scadenze prescritte.

MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il Responsabile della Trasparenza vigila sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. In particolare il Responsabile della Trasparenza procede, a verifiche almeno semestrali; rileva la mancata pubblicazione di dati e informazioni per cui sussiste l'obbligo di trasparenza ed intima la pubblicazione entro i 30 giorni, decorsi i quali viene inoltrata la segnalazione per i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 46 dello stesso Decreto.

Il Responsabile della Trasparenza relaziona annualmente al Liquidatore sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, evidenziando le criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche effettuate, e procede anche sulla

scorta delle risultanze del monitoraggio ad individuare misure correttive e a redigere gli aggiornamenti del Programma.

Inoltre è prevista la predisposizione - con periodicità semestrale - di rapporti da parte dei Responsabili dei singoli settori dell'Ente, al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;

In linea indicativa i passaggi operativi saranno i seguenti:

- 1) coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e del personale degli uffici, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati;
- 2) immediata riorganizzazione del sito istituzionale per adeguarlo secondo la tabella 1 allegata al d.lgs.33/2013, nella parte relativa alla trasparenza, per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti ma anche delle altre pubbliche amministrazioni e l'immediata individuazione e consultazione dei dati stessi;
- 3) trasferimento delle informazioni già presenti sul sito nelle opportune sottosezioni, in particolare si rende necessaria un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità, cui dovrà seguire l'integrazione dei dati mancanti. Per l'usabilità dei dati i Responsabili delle Aree della società devono curare la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
- 4) completamento delle sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività della società. I dati dovranno essere completati ed aggiornati dai Responsabili degli uffici competenti i quali - sotto la loro responsabilità - provvederanno a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni;
- 5) incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa., avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino. A tale proposito si può già prevedere:
- 6) la diffusione del Codice di Comportamento, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si deve ispirare l'azione e la condotta dei pubblici impiegati;
- 7) organizzazioni di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa.

LE SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata predisposizione del Programma per la trasparenza costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, fatto salvo il caso che l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile della trasparenza.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di cariche politiche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

MISURE ORGANIZZATIVE INERENTI ALL'ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo D.lgs. 33/2013 stabilisce che *"tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli"* e che *i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono esser resi accessibili all'accesso civico*", devono, cioè, essere pubblicati in formato aperto e possono essere riutilizzati rispettando la loro integrità ovvero riportando il testo senza alcuna modificazione e citando la fonte.

Possono essere diffusi i dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari, attraverso i propri siti istituzionali nel rispetto delle norme in materia di privacy. Rimane, invece, vietata alle P.A. la pubblicazione

di tutti i dati relativi ai dati sensibili e giudiziari e di tutti i dati relativi alla valutazione o le notizie sul rapporto di lavoro fra il dipendente e la P.A. che possano rivelare dati sensibili o giudiziari.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 citato, l'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati sul sito internet istituzionale, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante lo strumento dell'accesso civico.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al responsabile della Trasparenza.

Si tratta quindi di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. 241/1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere ed ottenere che le amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni (soggette a pubblicazione obbligatoria) da queste detenute.

Oggetto dell'accesso non sono però tutti i dati ed i documenti pubblicati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali il D.Lgs. 33/2013 prescrive la pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di cui sopra deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito alla voce "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti".

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il Responsabile della Trasparenza coadiuvato dagli addetti al servizio di protocollo e albo pretorio manterrà un archivio aggiornato di tutte le richieste e risposte e periodicamente saranno pubblicate sul sito le statistiche relative al numero delle richieste medesime.

Entro trenta giorni, si procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e si trasmette contestualmente al richiedente, ovvero si comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, verrà indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Qualità delle informazioni"

Come detto in precedenza, le amministrazioni devono garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continua a produrre i suoi effetti. Decorso i cinque anni, le informazioni, i documenti e i dati devono essere conservati in un archivio all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". Fanno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico da pubblicarsi solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, con l'ulteriore esclusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e (nei casi in cui ne sia stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del mandato o dell'incarico e non sono trasferite nelle sezioni di archivio.

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Le diverse sottosezioni devono essere di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dall'albero di navigazione.

L'obiettivo è sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed efficiente.

ALTRE INIZIATIVE

Il Programma triennale è uno strumento rivolto principalmente ai cittadini e alle imprese, con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici della società e i relativi Funzionari e responsabili. Il presente Programma sarà disponibile per tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente", così come previsto dall'art. 10, c. 8, lett. a) del d.lgs. 33/2013.

Di seguito vengono illustrate alcune delle principali iniziative in materia di trasparenza ed integrità programmate per il triennio 2016-2018:

- costante implementazione ed aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di arricchire la quantità delle informazioni a disposizione del cittadino e, pertanto, la conoscenza dell'attività svolta dalla società;
- pubblicazione sul sito istituzionale di notizie/informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino/utente di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività e dei servizi dell'ente;
- promozione di interventi di formazione per il personale sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

DATI ULTERIORI

Il Responsabile della Trasparenza, sulla scorta delle banche dati esistenti, può individuare dati ulteriori da pubblicare nella sezione "altri contenuti" concordando le modalità con il Settore Informatico. La decisione di inserire dati ulteriori e le relative modalità sono oggetto degli aggiornamenti del presente Programma.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto direttamente applicabili.

Pubblicazione

Il presente atto, come previsto dall'art.10 del citato D.L.vo n.33/2013 sarà collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione Disposizioni Generali, accessibile dalla home page del sito istituzionale della società.

Il Responsabile per la Trasparenza



